

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino



Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441

www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOTTANO AGOSTINO	SINDACO	X	
BORDESE MARINA	PRESIDENTE	X	
VASCETTO FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
RUBIANO FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BRESCI MICHELE	CONSIGLIERE	X	
TODARO ALDO	CONSIGLIERE	X	
BERTINETTO ADRIANO	CONSIGLIERE	X	
MONTERZINO GIANLUCA	CONSIGLIERE		X
RICOTTO LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
DEMARCHI PIER ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
ARALDO CATERINA	CONSIGLIERE	X	
SOSSO MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. EMANUELE MATINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **Bordese Marina** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

A relazione del Sindaco Agostino BOTTANO il quale riferisce che:

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che con l'entrata in vigore dell'Imposta Unica Comunale viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera dell'art. 1, comma 702, della legge 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che l'ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (allegato A ed abbreviato TQRIF) che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO che il predetto TQRIF, modificando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

DATO ATTO che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

DATO ATTO che con il TQRIF approvato dall'ARERA con deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 l'Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente ha richiesto ai Comuni titolari della Tassa Rifiuti (TARI) di adeguare i propri regolamenti;

CONSIDERATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del SUB AMBITO 12 – PINEROLESE, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 02 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la

durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

DATO ATTO che il Consorzio ACEA Pinerolese ha inoltrato insieme alla Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n.13 del 18.11.2022 le linee guida che i Comuni devono recepire nei propri regolamenti comunali al fine di adeguarsi alle prescrizioni contenute nella deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 dell’Aurorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO che è pertanto necessario apportare modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di armonizzare la disciplina procedurale ed adeguarla ai principi di qualità ed omogeneità introdotti dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 dell’Aurorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione C.C. n.27 del 30.07.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.07.2021;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

– “15. *A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021*”;

– “15-bis. *Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;

– “15-ter. *A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente*”;

PROPONE

al Consiglio Comunale, per i motivi in premessa indicati:

- **di prendere atto** di quanto esposto in precedenza;
- **di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendola, qui e integralmente, approvata;
- **di approvare** le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.07.2021:

art.1: inserimento del comma 5 con il seguente testo:

“Il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 – Pinerolese, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti A.R.E.R.A., andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.”;

art.10: sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“1. Al fine di conciliare la normativa TARI (legge 147/2013 come aggiornata dall'art. 1, comma 684, del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 28) con le disposizioni A.R.E.R.A. (Art. 6.1 dell'all. A alla deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022) si precisa che la denuncia TARI coincide con la richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza di denuncia TARI, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà. Allo stesso modo, il servizio viene reso nel periodo che trascorre tra la presentazione della denuncia e l'eventuale efficacia “differita” per disposizione regolamentare (ad es. quando si dispone che la tassazione parte dal bimestre successivo alla denuncia) e si interrompe in caso di cessazione effettiva o attivazione di nuova utenza.

2. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione al Comune entro novanta (90) giorni solari dall'inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della legge 147/13 e s.m.i., il Comune non potrà sanzionare l'omessa/tardiva dichiarazione laddove la domanda di iscrizione venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a

condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 2. In caso di mancata dichiarazione, l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.

5. La richiesta di attivazione, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali deve essere presentata dall'utente, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o on-line – compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile on-line.

6. Nel caso di occupazione di più occupanti in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.

7. La richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome, codice fiscale, residenza anagrafica;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, sede o domicilio fiscale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A. e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

b) l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, l'eventuale recapito postale e dove dovuta e/o disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

c) i dati identificativi dell'utenza:

- l'ubicazione via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno, gli identificativi catastali dei locali e delle aree operative occupate;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare (utenza singola) o di più unità immobiliari nel medesimo numero civico (utenza plurima);
- la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- le superfici escluse dall'applicazione della tassa rifiuti (esempio locali tecnici, produttive di rifiuti speciali, ecc...);
- per le utenze domestiche: il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati (i componenti potranno essere acquisiti dai registri anagrafici comunali con obbligo di dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti). Il comune si riserva la possibilità di calcolare un numero convenzionale di componenti per le utenze non residenti pari a due (2);
- per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;

d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi

del proprietario locatore (cognome, nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico), se conosciuto il nominativo del precedente occupante;

- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, dei locali o delle aree operative adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- g) in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile, numero degli occupanti, ecc...) e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- h) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione);
- i) in caso di dichiarazione di cessazione il nominativo del subentrante, qualora sia noto;
- J) la data di presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio, di variazione e di cessazione del servizio e la sottoscrizione.

8. La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o per la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree è redatta su modello messo a disposizione del Comune. Il modulo della dichiarazione appositamente predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al presente comma sono reperibili dall'utente altresì sul sito internet del Comune; in ogni caso l'utente può richiederne copia cartacea.

9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore, detentore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, locatario o comodatario il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES, TARI) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate (fatto salvo siano avvenute delle variazioni o cessazione dell'utenza).

12. La dichiarazione per l'attivazione del servizio, variazione o cessazione dal servizio nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.

13. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - G.T.R.U.) registra tutti le richieste pervenute dagli utenti e predispone un'adeguata risposta entro trenta (30) giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio; la ricevuta di presentazione della dichiarazione TARI rappresenta la presa in carico della richiesta e l'accettazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio;
- b. il codice utente e il codice utenza;

- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
- d. il codice identificativo di riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carica la richiesta (incaricato di fornire eventuali ulteriori chiarimenti).

La tracciatura prevista dallo schema regolatorio TQRIF costituisce "registrazione" per gli enti gestori.

14. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze commerciali, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

15. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione dell'utilizzo dei locali o aree operative entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

16. Informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sulle modalità di consegna delle attrezzature e/o qualsiasi altra indicazione sono presenti sul sito internet dei gestori del servizio.

17. Il Comune provvede a dare risposta alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione TARI entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente. Nell'ambito dei servizi domiciliari esternalizzati la tessera elettronica per il conferimento, funzionale all'accesso al servizio, è rilasciata contestualmente all'iscrizione a ruolo (o comunque a causa di anomalie tecniche entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta).

18. Le eventuali attrezzature necessarie per la raccolta rifiuti saranno consegnate da parte del Consorzio ACEA Pinerolese e/o del Comune entro cinque (5) giorni lavorativi (dieci (10) in caso di necessità di sopralluogo) dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione a ruolo (emissione della tessera). Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancata ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente. A questo fine si richiamano gli obblighi di comunicazione/scambio dati tra gestore delle tariffe/utenti e gestore del servizio al fine di rispettare i termini.";

art. 12 bis: abrogazione delle parole *"al Comune per l'anno 2021, entro il 31/05, con effetto a decorrere dall'anno 2022 e per gli anni successivi"*;

art. 12 bis: comma 3 inserimento del seguente paragrafo: *"Pertanto entro il 31/01 di ciascun anno l'utenza non domestica che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio, le seguenti informazioni:*

- a) i dati identificativi dell'utente, denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale, codice utente;
- b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta;
- d) documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente;
- e) i quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- f) i quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente con allegata attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- g) i dati identificativi dell'impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono ed il periodo.”;

art. 12 ter: comma 1 abrogazione delle seguente parole “ delle percentuali di seguito elencate:

- 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo.”

art.12 ter: comma 1 inserimento della seguente frase dopo “riciclo.” : “ La riduzione della quota variabile è riferita a qualunque processo di recupero ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.”;

art.12 ter: comma 2 inserimento della seguente frase e tabelle :” La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI (ALLEGATO L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili))														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

art.12 ter: abrogazione della seguente frase dopo le tabelle inserite: “La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 7, comma 6, all’intera superficie imponibile;”;

art.12 ter: comma 3 inserimento della seguente frase: “Entro sessanta (60 giorni) lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione come indicato precedentemente il gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (Comune), comunica l’esito della verifica all’utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l’obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.”;

art.14: comma 4: inserimento dopo la parola “rate” delle seguenti parole “ scadenti il 15/06 e il 15/12”;

art.14: comma 4: inserimento dopo la parola “originaria.” della seguente frase: “Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione cioè il pagamento della prima rata.”;

art.14: comma 5: inserimento dopo la parola “ordinaria” della seguente frase : “o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’utente o disponibile sul portale indice nazionale indirizzi PEC.”;

art.14: comma 5: inserimento dopo la parola liquidare della seguente frase: “In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un’unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente. All’utente deve essere fornita adeguata informazione su cosa succede in caso del verificarsi di disguidi dovuti a ritardi del gestore attraverso siti, informazioni su piattaforme, comunicazioni individuali per casi limitati e specifici.”;

art.15: sostituzione dell’intero articolo con il seguente testo: “

1. Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 14, comma 4:

- a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di riscossione ordinario.
 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro per le persone fisiche e pari a cinquecento (500) euro per le persone giuridiche.
 4. La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono attive, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.
 5. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.”;

art.22: sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Art.22

Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Il contribuente può presentare una richiesta di informazione ed un reclamo scritto. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
2. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) e/o il gestore del servizio Consorzio ACEA Pinerolese registrano tutti i reclami / richieste di informazioni scritte pervenuti dagli utenti/cittadini.
3. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - Nome, cognome e codice fiscale;
 - La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza
4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo

predisposto purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

5. Le segnalazioni scritte sono in capo al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art.2, comma2.4-TQRIF, ha individuato il gestore del servizio ACEA quale responsabile delle seguenti segnalazioni:
- Punti di contatto con l'utente (Numero verde);
 - Gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a raccolta e trasporto;
 - Gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a spazzamento e lavaggio strade (laddove l'attività non sia in capo al comune);
 - Ogni altra richiesta di informazioni non di diretta competenza del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti).
6. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta / reclamo;
7. L'inoltro della richiesta al gestore competente deve avvenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento e nel caso di impossibilità a fornire risposta al cittadino/utente nei termini richiamati il gestore del servizio deve inviare una risposta preliminare con le informazioni in possesso.”;

art.22 bis: inserimento dell'art.22 bis con il seguente testo:

“Art.22 bis

Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso

1. Il contribuente può presentare una richiesta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso. Per richiesta di rettifica si intende qualsiasi comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi Comunale), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati. La richiesta di rettifica non è ovviamente una denuncia di variazione del servizio, né contestazione giudiziale del documento di riscossione che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D. Lgs. 546/92 e s.m.i..
2. Il modulo della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- Nome, cognome e codice fiscale;
 - La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta motivata deve essere inoltrata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere :
- il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti

effettuati;

- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

6. L'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e nel caso la richiesta sia di restituzione delle somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.

7. La richiesta del rimborso di somme versate e non dovute deve essere effettuata entro il termine di cinque (5) anni dalla data del pagamento;

8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ottemperanza al termine previsto dall'art.1, comma 161, legge 296/06.

Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente procedendo in questo modo:

- a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni;
- c) Rimessa diretta nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI.

9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.”;

art.24 : comma 1 dell'anno “2021” con “2023”;

art.24 : inserimento del comma 2: “Il presente regolamento sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs 28.09.1997, n.360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2001, n.201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i.”;

art.25: rinumerato il comma 2 con comma 1 ed inserito il comma 2 con il seguente testo:

“La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Agostino BOTTANO;

RITENUTO approvare quanto proposto;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo 267 del 18/08/2000 recante: "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali*";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni espressi sulla proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 05.09.2013;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014;

RICHIAMATA l'intera normativa vigente in materia;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 11
FAVOREVOLI: N. 11
ASTENUTI: N. ZERO
CONTRARI: N. ZERO

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23.09.2014;

DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto esposto in precedenza;
- **di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendola, qui e integralmente, approvata;
- **di approvare** le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.07.2021:

art.1: inserimento del comma 5 con il seguente testo:

“Il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 – Pinerolese, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti A.R.E.R.A., andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.”;

art.10: sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“1. Al fine di conciliare la normativa TARI (legge 147/2013 come aggiornata dall'art. 1, comma 684, del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 28) con le disposizioni A.R.E.R.A. (Art. 6.1 dell'all. A alla deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022) si precisa che la denuncia TARI coincide con la richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza di denuncia TARI, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà. Allo stesso modo, il servizio viene reso nel periodo che trascorre tra la presentazione della denuncia e l'eventuale efficacia “differita” per disposizione regolamentare (ad es. quando si dispone che la tassazione parte dal bimestre successivo alla denuncia) e si interrompe in caso di cessazione effettiva o attivazione di nuova utenza.

2. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione al Comune entro novanta (90) giorni solari dall'inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della legge 147/13 e s.m.i., il Comune non potrà sanzionare l'omessa/tardiva dichiarazione laddove la domanda di iscrizione venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 2. In caso di mancata dichiarazione, l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.

5. La richiesta di attivazione, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali deve essere presentata dall'utente, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o on-line – compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile on-line.

6. Nel caso di occupazione di più occupanti in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.

7. La richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome, codice fiscale, residenza anagrafica;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, sede o domicilio fiscale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A. e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- c) l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, l'eventuale recapito postale e dove dovuta e/o disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- c) i dati identificativi dell'utenza:
- l'ubicazione via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno, gli identificativi catastali dei locali e delle aree operative occupate;
 - l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare (utenza singola) o di più unità immobiliari nel medesimo numero civico (utenza plurima);
 - la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - le superfici escluse dall'applicazione della tassa rifiuti (esempio locali tecnici, produttive di rifiuti speciali, ecc...);
 - per le utenze domestiche: il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati (i componenti potranno essere acquisiti dai registri anagrafici comunali con obbligo di dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti). Il comune si riserva la possibilità di calcolare un numero convenzionale di componenti per le utenze non residenti pari a due (2);
 - per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome, nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico), se conosciuto il nominativo del precedente occupante;
- j) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, dei locali o delle aree operative adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- k) in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile, numero degli occupanti, ecc...) e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- l) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione);
- m) in caso di dichiarazione di cessazione il nominativo del subentrante, qualora sia noto;
- J) la data di presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio, di variazione e di cessazione del servizio e la sottoscrizione.

8. La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o per la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree è redatta su modello messo a disposizione del Comune. Il modulo della dichiarazione appositamente predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al presente comma sono reperibili dall'utente altresì sul sito internet del Comune; in ogni caso l'utente può richiederne copia cartacea.

9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore, detentore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, locatario o comodatario il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES, TARI) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate (fatto salvo siano avvenute delle variazioni o cessazione dell'utenza).

12. La dichiarazione per l'attivazione del servizio, variazione o cessazione dal servizio nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.

13. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - G.T.R.U.) registra tutti le richieste pervenute dagli utenti e predispone un'adeguata risposta entro trenta (30) giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio; la ricevuta di presentazione della dichiarazione TARI rappresenta la presa in carico della richiesta e l'accettazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio;
- b. il codice utente e il codice utenza;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
- d. il codice identificativo di riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carica la richiesta (incaricato di fornire eventuali ulteriori chiarimenti).

La tracciatura prevista dallo schema regolatorio TQRIF costituisce "registrazione" per gli enti gestori.

14. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze commerciali, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

15. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione dell'utilizzo dei locali o aree operative entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

16. Informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sulle modalità di consegna delle attrezzature e/o qualsiasi altra indicazione sono presenti sul sito internet dei gestori del servizio.

17. Il Comune provvede a dare risposta alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione TARI entro

trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente. Nell'ambito dei servizi domiciliari esternalizzati la tessera elettronica per il conferimento, funzionale all'accesso al servizio, è rilasciata contestualmente all'iscrizione a ruolo (o comunque a causa di anomalie tecniche entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta).

18. Le eventuali attrezzature necessarie per la raccolta rifiuti saranno consegnate da parte del Consorzio ACEA Pinerolese e/o del Comune entro cinque (5) giorni lavorativi (dieci (10) in caso di necessità di sopralluogo) dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione a ruolo (emissione della tessera). Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancata ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente. A questo fine si richiamano gli obblighi di comunicazione/scambio dati tra gestore delle tariffe/utenti e gestore del servizio al fine di rispettare i termini.”;

art. 12 bis: abrogazione delle parole *“al Comune per l'anno 2021, entro il 31/05, con effetto a decorrere dall'anno 2022 e per gli anni successivi”*;

art. 12 bis: comma 3 inserimento del seguente paragrafo: *“Pertanto entro il 31/01 di ciascun anno l'utenza non domestica che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio, le seguenti informazioni:*

- a) i dati identificativi dell'utente, denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale, codice utente;
- b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta;
- d) documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente;
- e) i quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- f) i quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente con allegata attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- g) i dati identificativi dell'impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono ed il periodo.”;

art. 12 ter: comma 1 abrogazione delle seguente parole *“ delle percentuali di seguito elencate:*

- 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo.”

art.12 ter: comma 1 inserimento della seguente frase dopo *“riciclo.” : “ La riduzione della quota variabile è riferita a qualunque processo di recupero ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.”;*

art.12 ter: comma 2 inserimento della seguente frase e tabelle :” La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI (ALLEGATO L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili))														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

art.12 ter: abrogazione della seguente frase dopo le tabelle inserite: “La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 7, comma 6, all’intera superficie imponibile;”;

art.12 ter: comma 3 inserimento della seguente frase: “Entro sessanta (60 giorni) lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione come indicato precedentemente il gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (Comune), comunica l’esito della verifica all’utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l’obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.”;

art.14: comma 4: inserimento dopo la parola “rate” delle seguenti parole “ scadenti il 15/06 e il 15/12”;

art.14: comma 4: inserimento dopo la parola “originaria.” della seguente frase: “Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione cioè il pagamento della prima rata.”;

art.14: comma 5: inserimento dopo la parola “ordinaria” della seguente frase : “o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’utente o disponibile sul portale indice nazionale indirizzi PEC.”;

art.14: comma 5: inserimento dopo la parola liquidare della seguente frase: “In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un’unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente. All’utente deve essere fornita adeguata informazione su cosa succede in caso del verificarsi di disguidi dovuti a ritardi del gestore attraverso siti, informazioni su piattaforme, comunicazioni individuali per casi limitati e specifici.”;

art.15: sostituzione dell’intero articolo con il seguente testo: “

6. Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 14, comma 4:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
7. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell’avviso di riscossione ordinario.
8. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro per le persone fisiche e pari a cinquecento (500) euro per le persone giuridiche.
9. La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono attive, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.

10. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.”;

art.22: sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Art.22

Reclami e richieste scritte di informazioni

8. Il contribuente può presentare una richiesta di informazione ed un reclamo scritto. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
9. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) e/o il gestore del servizio Consorzio ACEA Pinerolese registrano tutti i reclami / richieste di informazioni scritte pervenuti dagli utenti/cittadini.
10. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - Nome, cognome e codice fiscale;
 - La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza
11. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo predisposto purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
12. Le segnalazioni scritte sono in capo al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art.2, comma2.4-TQRIF, ha individuato il gestore del servizio ACEA quale responsabile delle seguenti segnalazioni:
 - Punti di contatto con l'utente (Numero verde);
 - Gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a raccolta e trasporto;
 - Gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a spazzamento e lavaggio strade (laddove l'attività non sia in capo al comune);
 - Ogni altra richiesta di informazioni non di diretta competenza del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti).
13. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta / reclamo;
14. L'inoltro della richiesta al gestore competente deve avvenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento e nel caso di impossibilità a fornire risposta al cittadino/utente nei termini richiamati il gestore del servizio deve inviare una risposta preliminare con le informazioni in possesso.”;

art.22 bis: inserimento dell'art.22 bis con il seguente testo:

“Art.22 bis

Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso

1. Il contribuente può presentare una richiesta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso. Per richiesta di rettifica si intende qualsiasi comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi Comunale), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati. La richiesta di rettifica non è ovviamente una denuncia di variazione del servizio, né contestazione giudiziale del documento di riscossione che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D. Lgs. 546/92 e s.m.i..
2. Il modulo della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - Nome, cognome e codice fiscale;
 - La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta motivata deve essere inoltrata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere :
 - il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
6. L'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e nel caso la richiesta sia di restituzione delle somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.

7. La richiesta del rimborso di somme versate e non dovute deve essere effettuata entro il termine di cinque (5) anni dalla data del pagamento;
8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ottemperanza al termine previsto dall'art.1, comma 161, legge 296/06.

Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente procedendo in questo modo:

- d) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - e) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni;
 - f) Rimessa diretta nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI.
9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
 10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.”;

art.24 : comma 1 dell'anno “2021” con “2023”;

art.24 : inserimento del comma 2: “Il presente regolamento sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs 28.09.1997, n.360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2001, n.201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i.”;

art.25: rinumerato il comma 2 con comma 1 ed inserito il comma 2 con il seguente testo:

“La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.”;

DI DARE ATTO che il verbale è approvato ai sensi dell'art.27 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con la seguente seconda VOTAZIONE:

PRESENTI:	N. 11
FAVOREVOLI:	N. 11
ASTENUTI:	N. ZERO
CONTRARI:	N. ZERO

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23.09.2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato Digitalmente

BORDESE Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Dott. Emanuele MATINA